



DGR N. 455 DEL 10/04/2018

OGGETTO: Obiettivo Reimpiego. Direttiva per la presentazione di “Politiche attive a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale – Modalità a sportello – Anno 2018”. Legge n. 236 del 19 luglio 1993.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con la presente deliberazione si provvede all’apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi di riqualificazione delle competenze e di accompagnamento alla ricerca attiva di lavoro per lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale a rischio di disoccupazione. La Direttiva che si va ad approvare si pone la finalità di sostenere i lavoratori di aziende in crisi attraverso la realizzazione di percorsi personalizzati di orientamento, formazione, tirocinio, accompagnamento al lavoro, anche imprenditoriale, al fine di promuoverne l’occupazione.

Il relatore riferisce quanto segue.

Molteplici segnali evidenziano che la situazione economica e occupazionale del Veneto è in linea con il generale andamento positivo dell’economia. Va comunque ricordato che la recessione economica degli ultimi anni ha inciso fortemente sulla solidità del sistema produttivo e sulla dinamicità del mercato del lavoro, sia a livello nazionale sia a livello regionale.

Negli ultimi anni la Regione del Veneto è stata il principale punto di riferimento nella gestione delle crisi del sistema produttivo locale, sia attraverso la sua funzione istituzionale, nelle procedure formalizzate sia attraverso il suo ruolo di “terzo attore” del sistema, mettendo a disposizione delle realtà maggiormente colpite una vasta gamma di strumenti per il rilancio economico e occupazionale.

Su questa linea di contenimento della disoccupazione, di prevenzione dell’esclusione sociale e, in prospettiva, di crescita occupazionale, la Regione del Veneto, tramite le risorse rese disponibili dalla Legge n. 236 del 19 luglio 1993, ha promosso e intende continuare a promuovere interventi per sostenere e offrire risposte concrete ai lavoratori colpiti da situazioni di crisi aziendale.

In continuità quindi con altri provvedimenti già promossi, sia nel contesto del Fondo Sociale Europeo sia nel contesto della L. 236/93, si propone la realizzazione di azioni che mirano alla riqualificazione delle competenze, all’orientamento, all’accompagnamento e alla ricerca attiva di lavoro, anche in chiave di auto-imprenditorialità.

L’iniziativa si rivolge specificamente a lavoratori in forza presso aziende con unità operative ubicate in Veneto interessati da provvedimenti di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) per crisi aziendale, per procedure concorsuali/cessazione attività, per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione.

Essa si rivolge altresì ai lavoratori con contratti di solidarietà, sia di tipo difensivo, volti ad evitare i licenziamenti, sia di tipo espansivo, volti a promuovere nuove assunzioni.

Infine si rivolge ai lavoratori occupati e/o disoccupati che si trovano coinvolti da procedure di licenziamento collettivo da parte di imprese in crisi.

La Direttiva, **Allegato B** al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, prevede la stipula di un Accordo sindacale sottoscritto dall’azienda che esprime i destinatari del progetto e dal sindacato, che attesti la situazione di crisi aziendale e convalidi la linea di intervento del soggetto proponente. Esso dovrà contenere una puntuale descrizione delle motivazioni sottese alla richiesta di intervento, la qualificazione e quantificazione dei destinatari nonché la descrizione delle azioni proposte a loro favore. Nel caso di procedura di licenziamento collettivo è previsto un accordo tra le parti ai sensi della Legge n. 223/1991 che contempra la gestione degli esuberanti.

L’intervento prevede l’adozione di un approccio personalizzato e su misura, coerente rispetto alle esigenze specifiche dei destinatari, modulare e flessibile nell’articolazione delle azioni previste. Per agevolare lo svolgimento dei singoli percorsi è previsto l’utilizzo di differenti strumenti e metodi di lavoro attivi e partecipativi, che tengano conto della gerarchia dei bisogni espressi dai destinatari e delle risorse disponibili.

I progetti dovranno infatti prevedere l'offerta di un pacchetto di servizi nell'ambito delle seguenti tipologie di intervento: orientamento, formazione, tirocinio, accompagnamento al lavoro sia di tipo subordinato che autonomo, consulenza, coaching, counselling. L'intervento prevede inoltre alcuni dispositivi di facilitazione al reimpiego come l'incentivo all'assunzione per le aziende che dovessero assumere i destinatari e la copertura dei costi di viaggio e sussistenza nel caso di azioni di formazione e/o tirocinio svolte fuori dal contesto regionale o nazionale.

Per ogni lavoratore coinvolto dall'iniziativa è prevista l'attivazione di una Proposta di Politica Attiva - PPA. L'intervento prevede che per ogni destinatario previsto siano programmabili attività e servizi, erogabili in modalità individuale o di gruppo, fino ad un ammontare massimo di risorse pari a Euro 6.000,00, importo che rappresenta il valore massimo della singola Proposta di Politica Attiva - PPA.

Gli interventi realizzati sulla base della Direttiva, **Allegato B** al presente provvedimento, saranno finanziati con le risorse della Legge n. 236/93, di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78/Cont/V/2011, di ripartizione delle risorse per il sostegno di iniziative a favore dell'aggiornamento e dell'accrescimento delle competenze dei lavoratori, che prevede, all'articolo 3 comma 3, che le Regioni possono utilizzare le risorse anche per interventi a favore di lavoratori colpiti dalla crisi. Lo stanziamento proposto per l'intervento è pari a Euro 2.000.000,00.

Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziato, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede di determinare in Euro 2.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà il Direttore della Direzione Lavoro, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo 100236 del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018.

Il provvedimento prevede che possano presentare candidatura per la realizzazione dei percorsi di reimpiego:

- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Continua;
- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione Continua ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015;
- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 ("Accreditamento") degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro;
- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai Servizi al Lavoro ai sensi della D.G.R. n. 2238 del 20 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 1656/2016.

I due requisiti richiesti, l'accreditamento ai servizi formativi e quello ai servizi per il lavoro, devono essere posseduti entrambi dallo stesso Soggetto proponente, oppure, qualora il soggetto proponente possieda solo uno dei due requisiti, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti partner. La Direttiva prevede, in via facoltativa, la costituzione di un Partenariato di progetto.

Le domande di ammissione al finanziamento/progetti dovranno essere presentate entro le scadenze dei sei sportelli previsti dalla Direttiva. La trasmissione della domanda di ammissione/progetto e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Lavoro deve avvenire esclusivamente attraverso l'apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU).

Con il presente provvedimento ci si intende avvalere delle opzioni di semplificazione sulla base di Unità di Costo Standard (UCS), di cui alla DGR n. 671 del 28 aprile 2015.

Si tratta pertanto di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'avviso relativo alla presentazione delle domande di ammissione agli interventi, **Allegato A**;
- la Direttiva per la realizzazione di "Politiche attive a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale – Modalità a sportello - Anno 2018", **Allegato B**.

La Direzione Lavoro è incaricata dell'esecuzione del presente atto. Con specifico e successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro sarà approvato ogni ulteriore provvedimento necessario per l'attuazione del presente deliberato, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Legge n. 863 del 19 dicembre 1984, “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”;
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge n. 223 del 23 luglio 1991 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”;
- la Legge n. 236 del 19 luglio 1993, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”;
- la Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)”;
- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- la Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40/Cont/V/2007, di ripartizione delle risorse per il sostegno di iniziative a favore dell'aggiornamento e dell'accrescimento delle competenze dei lavoratori;
- il Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000, “Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015, “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
- la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
- la Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- la Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- la Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione 2018 – 2020”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010: “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio

- 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 18 ottobre 2011 “Approvazione delle linee di intervento in tema di Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l’occupazione e l’occupabilità”, nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1997 del 28 ottobre 2014 “Adeguamento della disciplina dell’Albo regionale delle agenzie per il lavoro di cui alla DGR n. 499 del 2 marzo 2010 a seguito delle modificazioni intervenute nella normativa statale di riferimento (artt. 4-6 del D.lgs. 24 settembre 2003 n. 276)”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015 “Approvazione del “Testo unico dei Beneficiari Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020”
 - la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard.”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli organismi di formazione ai sensi della L.R. 19 del 2002”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2288 del 30 dicembre 2016 “Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 "Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di "Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2017”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1925 del 27 novembre 2017 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione. Direttiva per la presentazione di “Politiche attive a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale – 2018”. Legge n. 236 del 19 luglio 1993”;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 10 del 5 gennaio 2018, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;
 - il Decreto del Segretario della Segreteria Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018, di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018, di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020;
 - l’art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare l’Avviso pubblico per presentazione di progetti per la realizzazione di “Politiche attive a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale – Modalità a sportello - Anno 2018”, di cui all’**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare la Direttiva per la realizzazione di progetti per la realizzazione di “Politiche attive a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale – Modalità a sportello - Anno 2018”, di cui all’**Allegato B**, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno essere inviate attraverso il Sistema Informativo Unificato (SIU) secondo le modalità previste dalla citata Direttiva (**Allegato B**) alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Lavoro, con sede in

Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia entro le scadenze dei sei sportelli indicate in Direttiva;

5. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti al nucleo di valutazione nominato dal Direttore della Direzione Lavoro;
6. di determinare in Euro 2.000.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico del capitolo 100236 "*Interventi di promozione di piani formativi aziendali, settoriali, territoriali e sviluppo della prassi di formazione continua (art. 9, L. 19/07/1993, n. 236 - DM Lavoro e Politiche Sociali 21/12/2001)*" del bilancio di previsione 2018-2020, con imputazione all'esercizio 2018;
7. di dare atto che la Direzione Lavoro, cui è assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore provvedimento che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



Presentazione domande di finanziamento
(Delibera Giunta Regionale n. del)

AVVISO PUBBLICO

Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito l'apertura del termine per la presentazione di progetti a valere sulle risorse della Legge n. 236/93, di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78/Cont/V/2011, di ripartizione delle risorse per il sostegno di iniziative a favore dell'aggiornamento e dell'accrescimento delle competenze dei lavoratori.

Obiettivo Reimpiego
“Politiche attive a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale”
Modalità a sportello - Anno 2018

- ➔ Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale e secondo le modalità ivi indicate. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva Regionale, All. B alla DGR di approvazione del presente avviso. La domanda di ammissione al finanziamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (art. 23 D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo.
- ➔ Le risorse disponibili ammontano complessivamente a € **2.000.000,00** a valere sulla Legge n. 236/93, di cui al D.D. MLPS n. 78/Cont/V/2011.
- ➔ Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a Direzione Lavoro dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici: 041/279 5305 – 5807.
- ➔ La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/> entro la scadenza prevista da ognuna delle sei aperture di sportello, previa registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.
- ➔ Per qualsiasi problema legato ad aspetti informatici è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.
- ➔ Le domande di ammissione al finanziamento/progetti, con i relativi allegati, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell'apertura dello sportello così come indicato nella tabella seguente:

Periodo di presentazione		
Apertura sportello	Giorni di apertura	Anno di riferimento
1	15 aprile – 15 maggio	2018
2	16 maggio – 15 giugno	2018
3	16 giugno – 15 luglio	2018
4	16 luglio – 15 settembre	2018
5	16 settembre – 15 ottobre	2018
6	16 ottobre – 15 novembre	2018

Qualora la scadenza dei suddetti termini coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Per la tempistica degli esiti delle istruttorie, dell'avvio e della chiusura dei progetti si rinvia alla Direttiva regionale, All. B alla DGR di approvazione del presente avviso.

La presentazione della domanda di ammissione/progetto costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella Direttiva di riferimento e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE LAVORO
Dott. Pier Angelo Turri**

Internet: www.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

**Legge n. 236 del 19 luglio 1993
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione**

Obiettivo Reimpiego

**“Politiche attive del lavoro a sostegno di lavoratori coinvolti in
processi di crisi aziendale”**

Modalità a sportello – Anno 2018

Direttiva per la presentazione dei progetti

INDICE

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari.....	3
2. Premessa.....	5
3. Finalità e obiettivi.....	5
4. Soggetti destinatari.....	6
5. Soggetti beneficiari.....	6
6. Partenariato.....	7
7. Risorse.....	7
8. Delega.....	8
9. Descrizione intervento.....	8
10. Attività ammissibili.....	9
11. Gruppo di lavoro.....	18
12. Procedura di attivazione dei progetti.....	20
13. Durata dei progetti.....	21
14. Criteri di premialità.....	21
15. Monitoraggio efficacia degli interventi.....	21
16. Parametri economici relativi alle attività.....	22
17. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti.....	23
18. Variazioni progettuali.....	23
19. Termini per la presentazione dei progetti.....	24
20. Modalità di presentazione delle domande.....	25
21. Procedure e criteri di valutazione.....	26
22. Comunicazioni.....	28
23. Termine per l'avvio e la conclusione delle operazioni.....	29
24. Indicazione del foro competente.....	29
25. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e successive integrazioni.....	29
26. Tutela della privacy.....	29
Allegato 1. - <i>Ucs per azioni di mobilità interregionale</i>	30
Allegato 2. - <i>Ucs per azioni di mobilità transnazionale</i>	31
Allegato 3. - <i>Parametri mobilità transnazionale – secondo macro-aggregati Programma dell'Unione Europea Jean Monnet 2013</i>	32

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

- Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Legge n. 863 del 19 dicembre 1984, “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”;
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge n. 223 del 23 luglio 1991 “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”;
- Legge n. 236 del 19 luglio 1993, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione”;
- Legge n. 34 del 25 febbraio 2008 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - (Legge comunitaria 2007)”;
- Legge n. 92 del 28 giugno 2012 recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, così come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 2012 (cd. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 134 del 7 agosto 2012;
- Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;
- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 40/Cont/V/2007, di ripartizione delle risorse per il sostegno di iniziative a favore dell'aggiornamento e dell'accrescimento delle competenze dei lavoratori;
- Decreto Legislativo n. 181 del 21 aprile 2000, “Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144” e s.m.i.;
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015, “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
- Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
- Legge Regionale n. 19 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” come modificata dalla L.R. n. 23/2010;

- Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- Legge Regionale n. 47 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione 2018 – 2020”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3289 del 21 dicembre 2010: “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1675 del 18 ottobre 2011 “Approvazione delle linee di intervento in tema di Valorizzazione del Capitale Umano. Politiche per l’occupazione e l’occupabilità”, nel quadro della ripresa economica del sistema produttivo veneto;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2238 del 20 dicembre 2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n. 3)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1997 del 28 ottobre 2014 “Adeguamento della disciplina dell’Albo regionale delle agenzie per il lavoro di cui alla DGR n. 499 del 2 marzo 2010 a seguito delle modificazioni intervenute nella normativa statale di riferimento (artt. 4-6 del D.lgs. 24 settembre 2003 n. 276)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015 “Approvazione del “Testo unico dei Beneficiari Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014/2020”
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard.”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli organismi di formazione ai sensi della L.R. 19 del 2002”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2288 del 30 dicembre 2016 “Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I Occupabilità, Obiettivo Tematico 8 "Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di "Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalità a sportello - Anno 2017”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell’accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1925 del 27 novembre 2017 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione. Direttiva per la presentazione di “Politiche attive a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale – 2018”. Legge n. 236 del 19 luglio 1993”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 10 del 5 gennaio 2018, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;
- Decreto del Segretario della Segreteria Generale della Programmazione n. 1 del 11 gennaio 2018, di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 81 del 26 gennaio 2018, di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020.

2. Premessa

Come evidenziato da Veneto Lavoro¹, il contesto economico internazionale è contrassegnato dal proseguimento delle tendenze alla crescita. Per il 2017 la dinamica annua del pil è risultata pari al +2,5% per gli Stati Uniti e al +2,4% per l'area euro. Le stime di crescita per il 2018, per l'insieme dell'area euro, si attestano tra il +2,1% e il +2,5%. La stessa tendenza si registra in Italia dove la crescita si assesta su livelli superiori a quelli attesi: nel 2017 il Pil nazionale è infatti cresciuto del +1,5%, grazie al contributo sia della domanda interna che di quella estera. E su un livello analogo si collocano le aspettative di crescita per il 2018.

In Veneto la situazione economica e occupazionale risulta essere in linea con tale trend di crescita e tale prospettiva si riflette anche sul fenomeno delle crisi aziendali. La situazione, puntualmente documentata da Veneto Lavoro nel suo report "Crisi Aziendali" di novembre 2017, è ben rappresentata dalla flessione delle comunicazioni di avvio delle procedure di crisi che tra gennaio e settembre 2017 risultano 204 contro le 391 del corrispondente periodo del 2016 e, conseguentemente, anche dal netto calo del numero di lavoratori potenzialmente coinvolti nelle crisi annunciate, che si attesta a 5.608 unità contro le 8.887 del 2016. Anche gli accordi tra le parti sociali per la gestione delle procedure di crisi che prevedono il ricorso alla Cassa integrazione straordinaria e/o alle procedure di licenziamento collettivo risultano in diminuzione (131 nel terzo trimestre 2017 contro i 366 del terzo trimestre 2016). Le aziende interessate dagli accordi diminuiscono (passano da 320 a 119) e così anche i lavoratori coinvolti (da 9.307 a 4.529).

Analizzando l'andamento degli ammortizzatori sociali i dati Inps registrano, nel periodo gennaio-settembre 2017, per la Cassa integrazione in deroga (Cigd) una diminuzione delle ore autorizzate che sono risultate pari a 1,7 ml. contro i 2,0 ml. del corrispondente periodo del 2016; per la Cassa integrazione straordinaria (Cigs) una riduzione delle ore autorizzate che hanno raggiunto i 12,7 ml. contro un valore pari a 23,8 ml. del corrispondente periodo del 2016.

Passando a considerare i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, Veneto Lavoro evidenzia che quelli licenziati con procedure collettive, nel periodo gennaio-settembre 2017, siano 25.300, in forte calo rispetto allo stesso periodo del 2016, in cui erano risultati 28.700.

Nonostante la situazione complessiva stia dunque registrando un progressivo miglioramento, osservando e l'andamento degli interventi di riqualificazione e outplacement messi in campo nel triennio 2015-2017, si evidenzia che il fenomeno delle crisi aziendali abbia ancora necessità di un sostegno in termini di risorse per la crescita del capitale umano (attraverso azioni di orientamento, formazione, ricerca attiva di lavoro) che rinforzino il sistema produttivo regionale, limitino la dispersione di risorse umane e professionalità e consentano il pieno superamento delle problematiche occupazionali ancora presenti.

Il provvedimento, che si inserisce nella cornice delle azioni promosse dalla Regione del Veneto per sostenere e dare risposte concrete ai lavoratori colpiti da situazioni di crisi aziendale, a rischio di disoccupazione o già raggiunti da procedure di licenziamento collettivo, punta al contenimento della disoccupazione, alla prevenzione dell'esclusione sociale e, in prospettiva, alla crescita occupazionale. A tal fine il provvedimento promuove misure di politica attiva rivolte alla riqualificazione delle competenze e misure di accompagnamento e di ricerca attiva di lavoro con l'intento di provvedere nei minori tempi possibili al sostegno della forza lavoro per una possibile rapida ricollocazione. La tempestività dell'azione risulta determinante per garantire un positivo reimpiego e non disperdere energie, fiducia e proattività.

3. Finalità e obiettivi

La finalità perseguita dall'intervento è quella di ridurre l'impatto delle crisi sui territori interessati, di supportare il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso l'offerta di un valido strumento per gestire situazioni anche complesse che comportano impatti negativi sull'occupazione.

Tale fine è perseguito sostenendo i gruppi di lavoratori coinvolti sia in situazioni di crisi aziendale sia in processi di licenziamento collettivo nella riqualificazione delle proprie competenze ed abilità professionali e

¹ La Bussola. Il mercato del lavoro veneto nel quarto trimestre 2017, Veneto Lavoro, Osservatorio del mercato del lavoro, febbraio 2018.

nella ricerca attiva di una nuova occupazione, anche in prospettiva di auto-imprenditorialità, in modo da ridurre i rischi di obsolescenza professionale e di esclusione sociale e consentire un rapido reinserimento lavorativo, in una logica di partenariato, di rete e di dialogo, volta a sostenere lo sviluppo economico e sociale territoriale e favorire efficacemente l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Gli obiettivi specifici sono quelli di accompagnare al cambiamento occupazionale i gruppi di lavoratori in cerca di nuovo lavoro mediante interventi di politica attiva del lavoro, ovvero di servizi formativi e di servizi al lavoro.

4. Soggetti destinatari

Sono destinatari dell'intervento lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro, o già fuoriusciti, provenienti da una o più aziende in crisi con unità operative ubicate in Veneto. I lavoratori devono collocarsi in una delle seguenti tipologie di status occupazionale:

- Lavoratori occupati sospesi, percettori di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) per crisi aziendale, per procedure concorsuali/cessazione attività, per riconversione aziendale, ristrutturazione e riorganizzazione;
- Lavoratori occupati con contratti di solidarietà, sia di tipo difensivo, volti ad evitare i licenziamenti, che di tipo espansivo, volti a promuovere nuove assunzioni, sia di tipo A), applicabile alle aziende rientranti nel campo di applicazione della Cigs, sia di tipo B, applicabile alle aziende minori, artigiane ed in quelle dove, in genere, non trova applicazione la Cigs;
- Lavoratori occupati e/o disoccupati coinvolti da procedure di licenziamento collettivo da parte di imprese in crisi.

I destinatari degli interventi devono possedere i requisiti sopra indicati al momento della stipula dell'Accordo sindacale previsto dalla presente Direttiva. Si precisa che per i lavoratori coinvolti da procedure di licenziamento collettivo l'Accordo sindacale deve essere stipulato prima della data di effettivo licenziamento dei lavoratori o anche in un momento successivo qualora ricorrano ancora le condizioni per svolgere un intervento sul gruppo dei lavoratori oggetto della procedura. In quest'ultimo caso il necessario coinvolgimento dei lavoratori già licenziati sarà supportato dai servizi pubblici per il lavoro competenti.

Nel caso dei progetti che coinvolgano lavoratori occupati, qualora i destinatari cambiassero lo status occupazionale, passando, nello specifico, da occupati a disoccupati, dopo la stipula dell'Accordo sindacale, il requisito di ammissibilità al progetto viene comunque mantenuto.

Nel caso di interventi rivolti a gruppi di lavoratori provenienti da più aziende si precisa che le stesse dovranno appartenere allo stesso settore produttivo e/o essere dislocate sullo stesso territorio provinciale.

5. Soggetti beneficiari

La logica dell'intervento persegue la definizione di un'organizzazione del mercato del lavoro fondata su un sistema misto, pubblico/privato, in cui i sistemi della formazione e del lavoro interagiscono, formando una rete strutturata di servizi integrati. In coerenza con tale orientamento i progetti ammissibili dalla presente Direttiva possono essere presentati da:

- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Continua;
- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della Formazione Continua ai sensi della D.G.R. n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015;
- Soggetti accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 ("Accreditamento") degli Enti accreditati ai Servizi al Lavoro;

- Soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai Servizi al Lavoro ai sensi della D.G.R. n. 2238 del 20 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 1656/2016.

I due requisiti di accreditamento, per i servizi al lavoro e per i servizi formativi, possono essere posseduti dallo stesso Soggetto proponente, oppure, qualora il soggetto proponente possieda solo uno dei due requisiti, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti partner.

Per i soggetti che, pur essendo ancora in fase di accreditamento, avranno ottenuto l'approvazione e il finanziamento di un progetto, l'avvio delle attività progettuali potrà avvenire solo a seguito dell'accettazione definitiva della domanda di accreditamento.

Si specifica che l'adeguatezza del profilo dei soggetti proponenti e partner alle finalità della proposta sarà oggetto di valutazione. Il partenariato nel suo complesso dovrà quindi essere in grado di garantire, anche coerentemente con il tipo di accreditamento posseduto, tutte le competenze necessarie alla realizzazione delle attività previste e proposte nel progetto.

Si precisa, infine, che in caso di sospensione e/o revoca dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

6. Partenariato

La Direttiva intende agire in ottica di cooperazione e lavoro in rete. A tal fine si suggerisce la costituzione di un partenariato composto da almeno tre soggetti, compreso il soggetto proponente.

La costruzione del partenariato sarà funzionale a:

- favorire e agevolare i passaggi di concertazione e condivisione dei percorsi di reimpiego,
- facilitare il contatto con le imprese del territorio,
- garantire una tempestiva capacità di risposta ai fabbisogni dei destinatari.

I partner, che potranno essere operativi, ovvero titolari di risorse finanziarie, oppure di rete, e quindi senza assegnazione di risorse finanziarie, dovranno appartenere, esclusivamente, a una delle seguenti tipologie di organismo:

- soggetti accreditati per i servizi formativi (ai sensi della DGR n. 359/04);
- soggetti accreditati per i servizi al lavoro (ai sensi della DGR n. 2238/11);
- soggetti con specifica esperienza in interventi di creazione di impresa;
- aziende, solo in veste di organismi ospitanti tirocini oppure in veste di organismi che si impegnano ad assumere i destinatari, anche beneficiari dell'incentivo all'assunzione (Partner aziendali);
- organizzazioni di rappresentanza delle imprese (solo come Partner di rete);
- enti bilaterali (solo come Partner di rete);
- organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori (solo come Partner di rete);
- enti locali territoriali (solo come Partner di rete).

Si precisa che le aziende in crisi da cui provengono dei lavoratori destinatari degli interventi non sono ammesse a partecipare al progetto e pertanto non sono inseribili nel partenariato.

7. Risorse

Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi di reimpiego ammontano ad un totale di **Euro 2.000.000,00** a valere a valere sulla Legge 236/93M, di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 78/Cont/V/2011, di ripartizione delle risorse per il sostegno di iniziative a favore dell'aggiornamento e dell'accrescimento delle competenze dei lavoratori.

Le risorse saranno liquidate, in analogia a quanto previsto per il Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni di cui alla Dgr n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento - Testo Unico dei Beneficiari-Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo".

8. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi.

9. Descrizione intervento

L'intervento prevede l'adozione di un approccio personalizzato e su misura, coerente rispetto alle esigenze specifiche dei destinatari, modulare e flessibile nell'articolazione delle azioni previste, che pone il lavoratore/destinatario al centro di un percorso orientato al reinserimento lavorativo.

I progetti dovranno pertanto prevedere l'offerta di un pacchetto di servizi per favorire la riqualificazione professionale e il reimpiego occupazionale dei lavoratori attraverso formule personalizzate che prevedano l'utilizzo di strumenti concreti e metodologie flessibili. Il mix di azioni programmate dovranno produrre, attraverso percorsi individuali e momenti di condivisione e analisi collettiva, concreti risultati di reinserimento nel mercato del lavoro dei destinatari coinvolti.

I progetti potranno prevedere interventi di riqualificazione delle competenze e percorsi di reimpiego, sia per soluzioni lavorative di tipo subordinato che autonomo. Potranno prevedere l'attivazione di percorsi di sola riqualificazione, per lavoratori occupati, oppure di percorsi di solo reimpiego, oppure, ancora di percorsi misti, sulla base della valutazione della situazione della crisi aziendale e del futuro occupazionale dei lavoratori coinvolti, definita nel contesto dell'accordo sindacale.

Al fine di operare efficacemente rispetto alle caratteristiche del mercato del lavoro e per far fronte a eventuali scostamenti tra professionalità richieste ed effettivamente disponibili, per tutti i percorsi si dovrà procedere alla rilevazione degli specifici fabbisogni formativi dei destinatari, al fine di progettare percorsi mirati di riqualificazione o di reimpiego.

Le **misure di riqualificazione**, che possono essere rivolte solo a lavoratori occupati, coinvolti in processi di crisi aziendale, sono mirate a sviluppare ed aggiornare le competenze ed abilità professionali per affrontare adeguatamente i processi di ristrutturazione aziendale e/o riorganizzazione produttiva, riducendo, nel contempo, i rischi di obsolescenza professionale e di esclusione sociale. Nell'ambito di tale linea di intervento possono essere realizzate:

- attività di orientamento, finalizzate alla condivisione con i lavoratori degli obiettivi progettuali e alla creazione di confidenza e fiducia nel gruppo dei destinatari per predisporre un terreno fertile per le successive azioni formative;
- attività formative, indoor e outdoor, sia su specifici fabbisogni professionali delle imprese, che per stimolare l'acquisizione di competenze di natura trasversale (*soft skills*). Le attività formative dovranno essere progettate "su misura" e immediatamente fruibili, in modo da trasferire "quanto basta" in forma immediatamente spendibile nelle attività lavorative quotidiane, facilitare l'adattamento ai cambiamenti dei sistemi produttivi, consentire l'acquisizione di competenze funzionali all'innovazione e allo sviluppo dell'azienda.

Le **misure di reimpiego**, che possono essere ricolte sia a lavoratori occupati, coinvolti in processi di crisi aziendale, sia a lavoratori già espulsi dal sistema produttivo, prevedono l'adozione di un approccio personalizzato e su misura, coerente rispetto alle esigenze specifiche dei destinatari, modulare e flessibile nell'articolazione delle azioni previste. Nell'ambito di tale linea di intervento gli interventi scelti dovranno porre il lavoratore/destinatario al centro di un percorso orientato al reinserimento lavorativo attraverso l'implementazione di attività di rafforzamento del capitale umano, miranti al raggiungimento di obiettivi specifici e personalizzati. Secondo questo modello, la persona è posta al centro del sistema del mercato del lavoro e i servizi finalizzati al suo reinserimento lavorativo si adattano alle esigenze del singolo, modulandosi ai suoi fabbisogni.

Nei percorsi di reimpiego che si rivolgono alla ricerca di soluzioni di **lavoro subordinato** possono essere attivati servizi di orientamento, di formazione, di tirocinio, quale strumento esperienziale che permette ai destinatari di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso un'esperienza pratica, e di accompagnamento al lavoro. Possono inoltre essere previsti incentivi all'assunzione per le eventuali imprese che, nel corso del progetto, procedano ad assumere, a tempo determinato o indeterminato, uno o più destinatari.

Per i percorsi di reimpiego che si rivolgono alla ricerca di soluzioni di **lavoro autonomo** è necessario prevedere l'offerta di adeguati strumenti che possano garantire l'avvio di nuove imprese in grado di reggere sul mercato e che possano accompagnare le persone nelle diverse fasi in cui si articola il processo di avvio d'impresa (indipendentemente dalla forma societaria scelta). In tale prospettiva i progetti dovranno anche prevedere azioni di sostegno al cambiamento dallo status di dipendente allo status di imprenditore. Questi percorsi potranno attivare, in aggiunta ai servizi di orientamento e di formazione, anche azioni di consulenza (coaching/counselling) e di accompagnamento all'avvio di attività autonoma/imprenditoriale.

Entrambe le misure di reimpiego, per il lavoro subordinato e per il lavoro autonomo, necessitano, a monte, di un'analisi della realtà produttiva del territorio, anche al fine di agevolare l'azione di incrocio tra domanda e offerta di lavoro. I progetti dovranno quindi prevedere un'analisi del contesto economico e del mercato del lavoro locale e la rilevazione dei fabbisogni formativi dei destinatari, la progettazione ed erogazione di percorsi individuali/di gruppo, il monitoraggio e la valutazione dei risultati.

Le proposte progettuali dovranno prevedere il coinvolgimento di almeno 5 destinatari, pena l'inammissibilità della proposta, e contenere un'analisi della situazione aziendale, territoriale e settoriale di riferimento da cui derivano le crisi occupazionali dei lavoratori da coinvolgere.

L'intervento prevede obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della proposta, la presentazione, in allegato alla domanda di ammissione al finanziamento, dell'Accordo sindacale che attesti la situazione di crisi aziendale e convalidi la linea di intervento proposta dall'organismo proponente.

L'Accordo sindacale dovrà essere sottoscritto dall'azienda e dal sindacato. Esso dovrà contenere una puntuale descrizione delle motivazioni sottese alla richiesta di intervento, l'elenco nominativo dei potenziali lavoratori coinvolti, la qualificazione e quantificazione dei destinatari nonché la descrizione delle azioni proposte a loro favore. Nel caso di interventi pluri aziendali l'Accordo sindacale potrà riguardare ogni singola azienda (sottoscritto dall'azienda e dalla RSA o RSU territoriale o settoriale) oppure l'insieme delle aziende coinvolte dal progetto (sottoscritto da tutte le aziende e dalla RSU territoriale o settoriale).

Nel caso di licenziamento collettivo, è sufficiente che l'accordo tra le parti stipulato nell'ambito della procedura ex Legge 223/1991 abbia contemplato delle azioni di gestione degli esuberanti che sono attualizzate dal progetto. In questo dovrà essere allegato all'accordo l'elenco nominativo dei potenziali lavoratori coinvolti.

10. Attività ammissibili

I progetti dovranno prevedere la realizzazione di **Proposte di Politica Attiva**, di seguito **PPA**², che consistono in un insieme articolato e coerente di iniziative e azioni a supporto dell'adattabilità dei lavoratori ai cambiamenti occupazionali cui sono investiti. La PPA dovrà individuare gli interventi più efficaci e prevedere, per i destinatari, pacchetti di offerta personalizzati, comprendenti anche strumenti diversi e mirati al raggiungimento dell'esito occupazionale.

La Direttiva, al fine di rispondere nel modo più adeguato alle esigenze specifiche dei lavoratori destinatari dell'intervento, non pone vincoli relativamente alla composizione dei percorsi e alla tipologia di servizi e strumenti da attivare, fermo restando, pena l'inammissibilità del progetto, l'ammontare massimo di risorse spendibili per singolo destinatario pari a **€ 6.000,00**

² Il format della Proposta di Politica Attiva - PPA sarà approvato con successivo Decreto del Direttore della Direzione Lavoro.

Nelle tabelle seguenti sono esplicitati: azioni/strumenti ammissibili, durata delle azioni, modalità di erogazione, unità di costo standard adottate e condizioni di riconoscimento per ognuna delle tre tipologie di intervento possibili, riqualificazione, reimpiego lavoro subordinato, reimpiego lavoro autonomo.

Tabella 1. Attività e strumenti ammissibili nei progetti di riqualificazione.

	Azione / strumento	Contenuti	Durata	Modalità erogazione	UCS	Riconoscimento
RIQUALIFICAZIONE	Accoglienza	Informazioni sul progetto e sulle opportunità di reimpiego Definizione e stesura del PPA	Azione obbligatoria di 2 ore	individuale	Euro 38,00/h	processo 30% frequenza PPA
	Orientamento al ruolo	Definizione del percorso di nuova occupazione, recupero dell'autostima e della fiducia nelle proprie capacità Conoscenza del mercato del lavoro e degli strumenti di auto-promozione	da 4 a 24 ore	individuale e/o gruppo	Euro 38,00/h (ind.) Euro 15,00/h/dest (gruppo)	processo 70% frequenza attività
	Formazione professionalizzante / specialistica Adeguamento delle competenze	Sviluppo competenze trasversali e/o competenze tecnico professionali	Azione obbligatoria da 24 a 184 ore	piccolo gruppo (3-5 dest) gruppo (6-15 dest)	Utenza occupata: Euro 110,00/h + Euro 9,00/h/dest Utenza occupata: Euro 164,00/h	processo 70% frequenza attività

Tabella 2. Attività e strumenti ammissibili nei progetti di reimpiego lavoro subordinato.

	Azione / strumento	Contenuti	Durata	Modalità erogazione	UCS	Riconoscimento
REIMPIEGO LAVORO SUBORDINATO	Accoglienza	Informazioni sul progetto e sulle opportunità di reimpiego Definizione e stesura del PPA	Azione obbligatoria di 2 ore	individuale	Euro 38,00/h	processo 30% frequenza PPA
	Orientamento al ruolo	Definizione del percorso di nuova occupazione, recupero dell'autostima e della fiducia nelle proprie capacità Conoscenza del mercato del lavoro e degli strumenti di auto-promozione	da 4 a 24 ore	individuale e/o gruppo	Euro 38,00/h (ind.) Euro 15,00/h/dest (gruppo)	processo 70% frequenza attività
	Formazione professionalizzante / specialistica	Sviluppo competenze trasversali e/o competenze tecnico professionali	da 8 a 160 ore	piccolo gruppo (3-5 dest)	Utenza occupata: Euro 110,00/h + Euro 9,00/h/dest Utenza disoccupata: Euro 93,30/h + Euro 4,10/h/dest	processo 70% frequenza attività
				gruppo (6-15 dest)	Utenza occupata: Euro 164,00/h Utenza disoccupata: Euro 93,30/h + Euro 4,10/h/dest	
	Tirocinio extracurricolare	Acquisizione di nuove competenze con modalità training on the job	da 1 a 12 settimane	individuale	Per i costi riconosciuti si veda il paragrafo dedicato	processo 70% frequenza attività
	Accompagnamento al tirocinio	Monitoraggio andamento Finalizzazione esito dell'esperienza Gestione criticità in itinere	da 4 a 8 ore	individuale	Euro 38,00/h	processo 70% frequenza attività
	Accompagnamento al lavoro	Definizione e impostazione del piano di ricerca attiva del lavoro (metodo e strumenti) - Aggiornamento e diffusione curriculum vitae Attivazione strumenti di ricerca vacancy Assistenza nella ricerca di un impiego e nella gestione del contatto/visita in azienda Assistenza alla preselezione Supporto, con visite e colloqui, all'inserimento lavorativo	Azione obbligatoria da 24 a 64 ore	individuale e/o gruppo	Euro 38,00/h (ind.) Euro 15,00/h/dest (gruppo)	30% a processo 70 % a risultato: assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato (superiore a 6 mesi)

Tabella 3. Attività e strumenti ammissibili nei progetti di reimpiego lavoro autonomo.

	Azione / strumento	Contenuti	Durata	Modalità erogazione	UCS	Riconoscimento
REIMPIEGO LAVORO AUTONOMO	Accoglienza	Informazioni sul progetto e sulle opportunità di reimpiego Definizione e stesura del PPA	Azione obbligatoria di 2 ore	individuale	Euro 38,00/h	processo 30% frequenza PPA
	Orientamento al ruolo	Definizione del percorso di nuova occupazione, recupero dell'autostima e della fiducia nelle proprie capacità Analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità	da 4 a 24 ore	individuale e/o gruppo	Euro 38,00/h (ind.) Euro 15,00/h/dest (gruppo)	processo 70% frequenza attività
	Formazione professionalizzante / specialistica	Sviluppo competenze tecnico-specialistiche Promozione di conoscenze specifiche nell'ambito della gestione di impresa Elaborazione di un progetto/prodotto concreto e valutabile (es. nuova procedura organizzativa del lavoro)	da 8 a 160 ore	piccolo gruppo (3-5 dest)	Utenza occupata: Euro 110,00/h + Euro 9,00/h/dest Utenza disoccupata: Euro 93,30/h + Euro 4,10/h/dest	processo 70% frequenza attività
				gruppo (6-15 dest)	Utenza occupata: Euro 164,00/h Utenza disoccupata: Euro 93,30/h + Euro 4,10/h/dest	
	Consulenza Coaching Counselling	Incontri con esperti Assistenza e supporto per ricerca soluzioni innovative Accompagnamento alla definizione di un nuovo progetto professionale	da 4 a 40 ore	individuale e/o gruppo	Euro 38,00/h (ind.) Euro 15,00/h/dest (gruppo)	processo 70% frequenza attività
Accompagnamento all'avvio di impresa	Supporto alla concretizzazione del progetto imprenditoriale Offerta consulenze specialistiche (notarili, di commercialisti o esperti di banca) Facilitazione accesso a competition, incubatori di impresa, fiablub	Azione obbligatoria da 32 a 80 ore	individuale e/o gruppo	Euro 38,00/h (ind.) Euro 15,00/h/dest (gruppo)	50% a processo 50% a risultato: avvio di impresa (registrazione CCIAA)	

Si sottolinea come alcune attività siano obbligatorie e riconosciute, in parte, a risultato ovvero solo al raggiungimento degli obiettivi occupazionali, come meglio specificato in seguito.

Qualora uno o più destinatari non raggiungesse, in termini di frequenza, il minimo di attività prevista dalle tabelle sopra riportate ai fini del riconoscimento dell'attività stessa, si precisa che la riconoscibilità delle attività è comunque riconosciuta, anche a per percentuali di frequenza più basse, nei casi in cui:

- i lavoratori siano richiamati in azienda per il sopraggiunto superamento della crisi aziendale oggetto dell'intervento; tale circostanza dovrà essere dimostrata con l'acquisizione di una dichiarazione da parte dell'azienda stessa;
- i lavoratori si siano rioccupati con un impiego superiore a 6 mesi; tale circostanza dovrà essere dimostrata con l'acquisizione di copia del contratto di lavoro e le relative comunicazioni obbligatorie;
- i lavoratori abbiano avviato un'attività di lavoro autonomo; tale circostanza dovrà essere dimostrata con la registrazione presso la CCIAA (registro imprese).

Di seguito si specificano i contenuti delle azioni e degli strumenti previsti.

Accoglienza e Orientamento

Gli interventi di orientamento sono finalizzati a migliorare la conoscenza di sé e delle proprie risorse per la definizione di un percorso individuale di nuova occupazione o di nuovo ruolo professionale, recuperare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità, ricostruire la storia personale e professionale, acquisire conoscenze relative al mercato del lavoro e agli strumenti di autopromozione, confrontare le esperienze e favorire lo scambio di informazioni e di soluzioni tra i lavoratori.

Questa tipologia intervento si suddivide in due azioni:

- Colloquio di informazione e accoglienza. Si tratta dell'attività con cui viene avviato il progetto ed è obbligatoria. Ha una durata complessiva di 2 ore e deve essere erogata in modo individuale. È finalizzata all'individuazione dei fabbisogni formativi e professionali dei destinatari e a strutturare nel dettaglio le azioni dell'intervento; si concretizza nella redazione della Proposta di Politica Attiva (PPA). La PPA sarà conservata agli atti dall'Ente proponente e resa disponibile per eventuali verifiche su richiesta da parte dei competenti uffici regionali. Il Soggetto proponente di progetto è responsabile della regolarità e della corretta conservazione di tale documento. I costi per tale azione saranno riconosciuti, in base a Unità di Costo Standard (UCS), se la PPA sarà coerentemente realizzata almeno per un 30% delle ore previste.
- Incontri di orientamento. L'azione, oltre che a condividere la progettualità e costruire il gruppo di lavoro concorre a definire i possibili percorsi di nuova occupazione e a innescare i processi di recupero dell'autostima e della fiducia nelle proprie capacità. Inoltre contribuisce ad aumentare la conoscenza del mercato del lavoro e degli strumenti di auto-promozione. Nel caso di interventi di reimpiego che si

rivolgono alla ricerca di soluzioni di lavoro autonomo l'azione è anche finalizzata all'analisi delle propensioni e delle attitudini all'imprenditorialità. La durata può essere variabile, da 4 a 24 ore, a seconda delle specifiche esigenze di progetto/contesto, così come la modalità di erogazione, individuale e/o di gruppo.

Formazione

Gli interventi formativi dovranno favorire l'adeguamento delle competenze professionali del destinatario attraverso il miglioramento o l'acquisizione di competenze coerenti ai fabbisogni professionali del contesto in cui le imprese sono chiamate a competere. Si tratta quindi di interventi il cui obiettivo può essere quello di rafforzare competenze professionali già esercitate oppure di acquisire nuove competenze professionali. In particolare, le attività di formazione sono finalizzate ad adeguare le competenze professionali del destinatario alla domanda di lavoro dell'area territoriale di riferimento attraverso il miglioramento e l'acquisizione di competenze coerenti ai fabbisogni professionali del contesto in cui le imprese venete sono chiamate a competere.

Le metodologie didattiche utilizzate devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento riscontrabili negli utenti.

Si precisa che tutte le azioni formative dovranno prevedere il rilascio di un'attestazione con la descrizione dei risultati di apprendimento acquisiti. Pertanto nel formulario di progetto dovranno essere indicati i risultati di apprendimento (competenze, conoscenze e abilità) attesi in esito alla attività formativa. Sull'attestato di risultati di apprendimento saranno riportati esclusivamente gli apprendimenti realmente acquisiti dalla persona al termine del percorso formativo³.

Le azioni formative possono assumere due diverse caratterizzazioni:

- Formazione professionalizzante, finalizzata all'acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di carattere tecnico-operativo che completino il profilo professionale della persona con l'obiettivo di offrire ai destinatari un quadro di riferimento completo e trasversale su temi e contenuti utili all'inserimento lavorativo;
- Formazione specialistica, finalizzata all'acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di carattere tecnico-scientifico che arricchiscano il profilo professionale della persona per aumentarne la spendibilità soprattutto in contesti di lavoro ad elevato livello di innovazione, specializzazione e complessità, soprattutto con riferimento ai percorsi di imprenditorialità.

Si precisa che l'attività formativa, sia essa professionalizzante o specialistica, non potrà superare il limite massimo di 184 ore per destinatario, nei percorsi di riqualificazione, e di 160 ore nei percorsi di reimpiego. Fermo restando tale limite massimo, è possibile articolare l'offerta formativa in più percorsi distinti e integrati tra loro. I percorsi formativi, considerati i limiti dati dalle diverse tipologie di intervento riportati nelle rispettive tabelle, possono essere infatti di breve, di media e di lunga durata, secondo la seguente ripartizione:

Breve durata: da 8 a 24 ore, solo nei percorsi di reimpiego,

Media durata: da 25 a 80 ore, in tutti i percorsi,

Lunga durata: da 81 a 160 ore, nei percorsi di reimpiego e da 81 a 184, nei percorsi di riqualificazione.

Per le attività formative erogate in modalità di gruppo, il numero degli utenti rendicontabili è definito, per ciascuna edizione, secondo quanto segue:

$$N^{\circ} \text{ utenti con frequenza pari o superiore al 70\% del monte ore intervento} = N^{\circ} \text{ utenti rendicontabili per edizione} \leq N^{\circ} \text{ utenti che hanno superato positivamente la verifica degli apprendimenti.}$$

Il numero minimo di utenti per l'avvio delle attività, pari ad almeno 3 unità per singola edizione/intervento, dovrà corrispondere al numero di utenti previsto in fase di presentazione del progetto. In ogni caso i costi sono riconosciuti solo se, nell'ambito dell'edizione/intervento, risultano formati almeno 3 partecipanti. Il

³ Per l'elaborazione dell'attestato dei Risultati di apprendimento si prendano a riferimento le "Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali" – Dgr. n. 2895 del 28/12/2012.

numero massimo degli utenti inseribili in ciascuna edizione/intervento formativo non può superare le 15 unità.

Infine, se sorrette da adeguata motivazione, al fine di trasferire specifiche competenze ai lavoratori all'interno di un quadro di confronto di dimensione sovraregionale e internazionale, potranno essere previste attività di mobilità formativa sia interregionale che transnazionale. Tale prospettiva intende riferirsi alla possibilità di prevedere attività di formazione o attività professionale realizzata presso realtà imprenditoriali innovative o altre realtà considerate "eccellenze" per il *know how* posseduto. La scelta di realizzare la formazione fuori regione e/o all'estero (Paesi UE e Paesi extraeuropei) deve apportare reale valore aggiunto al percorso di crescita professionale del destinatario coinvolto. Si precisa che in tal caso i destinatari devono essere in possesso di un livello minimo di conoscenza di una lingua straniera pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER⁴. Il possesso di tale requisito deve essere adeguatamente verificato dal soggetto proponente attraverso apposito test di piazzamento linguistico che verifichi la comprensione e produzione sia scritta che orale della lingua o tramite la presentazione di certificazione linguistica conseguita prima della partecipazione all'intervento. In tal caso ai costi già previsti per l'attività formativa saranno riconosciuti i parametri di costo stabiliti per la mobilità interregionale e per la mobilità transnazionale (Tabelle in Appendice).

Tirocinio extracurricolare

La Direttiva prevede la possibilità dell'azione del tirocinio extracurricolare, formativo o di reinserimento lavorativo, in contesto regionale, interregionale o transnazionale. Lo strumento è finalizzato all'acquisizione e al rafforzamento di nuove competenze e alla facilitazione del reinserimento lavorativo attraverso l'opportunità di sperimentare sul campo, con un approccio orientato all'apprendimento sul luogo di lavoro, eventuali nuove professionalità o competenze, spendibili nel mercato del lavoro. Il tirocinio può avere una durata variabile, da un minimo di 1 settimana fino ad un massimo di 12 settimane, con un impegno orario settimanale di almeno 30 ore.

È richiesta l'individuazione di un tutor aziendale che dovrà garantire un supporto costante al destinatario per facilitarne l'inserimento in azienda. Il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo dell'organismo proponente dovranno raccordarsi costantemente al fine di assicurare l'idonea partecipazione e la predisposizione di quanto necessario anche al fine della valutazione del tirocinio stesso.

L'attività di accompagnamento al tirocinio da parte del tutor didattico/organizzativo, che è obbligatoria, si dovrà svolgere per un minimo di 4 ore fino ad un massimo di 12 ore ed è finalizzata a fornire un supporto costante al destinatario per facilitare l'inserimento in azienda e il raggiungimento degli obiettivi formativi nonché a raccogliere il feedback sia da parte del tirocinante sia da parte dell'azienda.

Per i tirocini che si svolgono in regione tale attività dovrà essere realizzata con almeno una visita ogni 4 settimane presso l'azienda alla quale dovranno essere presenti il tutor didattico-organizzativo, il tutor aziendale e il tirocinante stesso. Per i tirocini che si svolgono fuori dal contesto regionale è richiesta la realizzazione di almeno una sessione di accompagnamento al tirocinio a distanza (con supporto telematico) per ogni settimana di tirocinio. Eventuali costi di trasferimento e permanenza del tutor sono sempre a carico del soggetto proponente.

Le attività di accompagnamento al tirocinio dovranno concludersi con la verifica degli apprendimenti *ex post* e prevedere l'assistenza al *reporting* delle attività e dei servizi concretamente offerti durante il tirocinio a beneficio di imprese e tirocinanti.

Le attività di accompagnamento nonché il raccordo costante tra i tutor e il tirocinante dovrà essere verificabile dalle firme di presenza sui fogli mobili per lo stage e dai report di attività dell'operatore coinvolto. La condizione di riconoscimento dei costi delle attività di accompagnamento al tirocinio pari a Euro 38,00/ora è la singola ora di servizio erogata al destinatario.

⁴ Si veda il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue al link: <https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr>

Per gli aspetti regolativi non strettamente definiti nel provvedimento, si dovrà a fare riferimento alla normativa regionale in materia di tirocini⁵. Le disposizioni vigenti definiscono i limiti numerici dei tirocinanti che possono essere ospitati in tirocinio dai datori di lavoro, liberi professionisti e piccoli imprenditori, anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto.

Per quanto riguarda l'utilizzo dello strumento dei tirocini, i soggetti proponenti sono tenuti a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche tutte le attività che coinvolgono il destinatario nell'ambito del progetto di politica attiva. I costi sostenuti per tali coperture assicurative rientrano nei costi standard.

Esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio ai destinatari che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l'erogazione di un'indennità di partecipazione. Il valore orario è pari a Euro 3,00 ora/partecipante; tale indennità sarà pari a Euro 6,00 nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE \leq 20.000 euro⁶. L'indennità di partecipazione sarà riconosciuta solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore previsto dal tirocinio.

I parametri di costo relativi ai viaggi e alle sussistenze riconosciuti per i tirocini in mobilità geografica interregionale e transnazionale sono riportate nella Tabella 1 – UCS per azioni di mobilità Interregionale e nella Tabella 2 – UCS per azioni di mobilità Transnazionale, posta in appendice.

Accompagnamento al lavoro

L'azione, obbligatoria nel progetto di reimpiego al lavoro subordinato, prevede l'affiancamento e il supporto alla persona nella gestione del proprio piano di ricerca attiva del lavoro. In particolare, nell'ambito dell'azione dovrà essere garantita:

- l'individuazione delle opportunità occupazionali più adatte al profilo del destinatario,
- l'incrocio domanda/offerta e l'individuazione dell'azienda per l'inserimento lavorativo;
- la promozione del lavoratore tramite invio della sua candidatura;
- l'assistenza al destinatario nella fase di preselezione (colloquio telefonico, colloquio diretto, etc.) e supporto nell'individuazione della tipologia contrattuale più funzionale e accompagnare la persona nella prima fase di inserimento in azienda;
- il sostegno al lavoratore nella fase di contatto con l'azienda, nella gestione della candidatura e della eventuale selezione,
- il sostegno del lavoratore neoassunto nell'acquisizione del ruolo e nell'inserimento nella nuova realtà aziendale all'interno di un piano di sviluppo aziendale

L'attività si sostanzia in un intervento di supporto nella ricerca attiva di lavoro e in incontri di facilitazione/assistenza all'inserimento nel nuovo contesto lavorativo.

Per ciascun destinatario delle attività, dovrà essere garantito un livello essenziale di prestazione pari ad almeno n. 3 colloqui di selezione attivati presso imprese interessate all'inserimento lavorativo. Nel caso di assunzione successivamente al primo colloquio viene meno l'obbligo del colloquio successivo. Il Soggetto proponente del progetto dovrà essere in grado di esibire evidenze atte a dimostrare sia che le imprese presso cui sono stati proposti i colloqui fossero interessate ad un'eventuale assunzione sia gli avvenuti colloqui da parte del candidato. Per dimostrare l'interesse dell'azienda, è sufficiente tenere agli atti stampa della pubblicazione relativa alla ricerca di personale (ad es. pubblicazione su quotidiano e/o su pagina web dell'azienda e/o su pagina web della agenzia incaricata dalla azienda per la selezione), ovvero, in assenza di una vacancy formale, la corrispondenza intercorsa con l'azienda, anche via email. Per dimostrare l'avvenuto colloquio, è sufficiente tenere agli atti le mail di richiesta di colloquio e di conferma dello stesso da parte

⁵ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1816 del 7 novembre 2017 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017".

⁶ Con riferimento all'annualità precedente all'inizio dell'attività finanziata e secondo quanto previsto dal DPCM n. 159/2013 e s.m.i.

dell'azienda. Il Soggetto proponente è responsabile della corretta conservazione di tali evidenze che devono essere rese disponibili per le opportune verifiche da parte dei competenti uffici regionali.

I costi per la realizzazione di tale azione sono riconosciuti per il 30% a processo, ovvero per le attività effettivamente realizzate, e per il restante 70% a risultato, ovvero a fronte di un positivo esito occupazionale.

In particolare, la parte dei costi a risultato è riconosciuta se in presenza di un rapporto di lavoro subordinato o di somministrazione o di re-immissione nell'azienda di provenienza.

Nel caso di reimpiego il contratto potrà essere a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a sei mesi, anche con proroghe. Il contratto deve prevedere almeno 20 ore settimanali. Il risultato occupazionale che da diritto al riconoscimento del 70% dovrà essere dimostrato attraverso l'acquisizione di copia del contratto di lavoro nonché della corrispondente comunicazione nel portale CO attiva riferita al destinatario.

Si precisa che per il riconoscimento della parte di attività a risultato pari al 70% delle ore previste a progetto in fase di verifica sarà sufficiente dimostrare il positivo risultato occupazionale.

Nel caso della re-immissione nell'azienda di provenienza, per superamento della crisi aziendale, si precisa che non è prevista la realizzazione dei 3 colloqui di selezione, e che è invece richiesta la dimostrazione dell'avvenuto reintegro attraverso l'acquisizione di una apposita dichiarazione da parte dell'azienda stessa, sottoscritta anche dal sindacato.

Consulenza (coaching/counselling)

Nell'ambito dei progetti di reimpiego volti allo sviluppo di imprenditorialità l'azione di consulenza prevede incontri individuali o di gruppo per rispondere ad una molteplicità di obiettivi a seconda del contesto in cui si realizza e delle finalità a cui è indirizzata. Ad esempio si possono prevedere incontri con personale specializzato per l'individuazione di fonti diversificate di finanziamento per l'avvio dell'impresa, o altre specifiche esigenze legate al progetto specifico di imprenditorialità.

Anche il coaching si configura come un'attività di supporto, individuale o di gruppo, che, partendo dall'unicità dell'individuo, si propone di operare un cambiamento, una trasformazione che possa migliorare e amplificare le potenzialità di ciascuno per raggiungere obiettivi personali, di team, manageriali. È particolarmente indicata per accompagnare i lavoratori all'assunzione di nuovi ruoli nell'ambito di processi di imprenditorialità e in tutti quei casi in cui è necessario un cambiamento rispetto al ruolo da rivestire in azienda. È quindi una relazione processuale che può essere finalizzata al raggiungimento di diversi obiettivi: accompagnare la persona verso il massimo rendimento attraverso un processo autonomo di apprendimento, migliorare la performance lavorativa per adeguarla alle nuove forme di organizzazione del lavoro, definire nuove linee d'intervento, raccogliere elementi utili a ridisegnare l'organizzazione lavorativa e personale dei destinatari.

Il counselling, infine, è una pratica indirizzata alla soluzione di specifici problemi, anche relazionali, sorti in molteplici contesti e finalizzata a gestire crisi, migliorare relazioni, sviluppare risorse, promuovere e sviluppare la consapevolezza personale, lavorare con emozioni e pensieri, percezioni e conflitti interni e/o esterni, prendere decisioni. È particolarmente indicato per accompagnare i lavoratori nell'ambito dei processi di imprenditorialità e in tutti quei casi in cui è necessario un cambiamento rispetto al ruolo da rivestire in azienda. Attraverso le attività di counselling si potranno, ad esempio, avviare percorsi di accompagnamento alla definizione di un nuovo progetto professionale o un servizio di consulenza di carriera al fine di favorire la ricollocazione in nuovi ruoli del soggetto.

Accompagnamento all'avvio di impresa

L'azione, obbligatoria nei progetti di reimpiego che implicino la creazione di un lavoro autonomo, prevede l'affiancamento e il supporto alla persona nella gestione del proprio progetto di avvio di impresa. A tal fine il provvedimento mette a disposizione dei lavoratori una serie di strumenti a sostegno di nuova imprenditorialità sostenendoli nello sviluppo ed accompagnandoli, nello specifico, nell'adattamento al ruolo di imprenditore/lavoratore autonomo.

Nel contesto dell'azione di accompagnamento, che sarà guidata da consulenti esperti, le attività che potranno essere svolte possono riguardare:

- l'assistenza alla elaborazione di analisi e studi di fattibilità, finalizzati ad analizzare le possibilità di concretizzare le idee di impresa, tracciando le migliori linee di sviluppo;
- l'analisi e definizione di strategie di promozione, anche attraverso la presa di contatto con strutture territoriali competenti ed il confronto con altre realtà produttive;
- l'accompagnamento al cambiamento di ruolo, anche in relazione alla gestione d'impresa, alla valutazione e gestione del rischio economico, alle strategie di leadership, allo sviluppo dell'innovazione;
- l'accompagnamento per l'accesso al credito e alla finanziabilità, il sostegno nella costituzione di impresa (informazioni su adempimenti burocratici e amministrativi, supporto alla ricerca di partner tecnologici e produttivi, ecc.), l'elaborazione del *business plan*;
- il sostegno allo start-up di impresa, con interventi finalizzati alla costituzione di nuove realtà imprenditoriali, anche attraverso l'acquisizione di ricerche di mercato, azioni di marketing territoriale, supporto ricerca partner tecnologici, supporto in materia di proprietà intellettuale.

Si precisa che le attività sopra riportate devono essere svolte prima dell'apertura dell'impresa o della partita Iva.

I costi per la realizzazione di tale azione sono riconosciuti per il 50% a processo, ovvero per le attività effettivamente realizzate, e per il restante 50% a risultato, ovvero a fronte di un positivo esito di creazione di impresa.

Si precisa che per il riconoscimento dell'attività risultato pari al 50% delle ore previste a progetto, in fase di verifica sarà sufficiente dimostrare il conseguimento del risultato, ovvero la presenza dell'iscrizione dell'impresa alla CCIAA e/o dell'apertura di una Partita IVA coerente con il *business plan*.

Altri strumenti adottati

Mobilità interregionale/transnazionale

Tale contributo comprende la copertura dei costi legati a viaggio, vitto, alloggio e soggiorno dei destinatari, determinato sulla base di parametri di costo di cui alle Tabelle - Mobilità transnazionale e Mobilità interregionale riportate in Appendice.

Il contributo sostiene, in via forfettaria, sulla base dei parametri stabiliti per ciascuna Regione/Paese estero, i seguenti costi:

- viaggio A/R dalla sede (del soggetto proponente) ubicata in Veneto alla destinazione;
- sussistenza (vitto, alloggio);
- assicurazione per responsabilità civile e infortuni per il periodo di permanenza.

Per la mobilità interregionale, invece (Tabella 1 in appendice) i parametri sono stati calcolati considerando una settimana di 5 giorni e un parametro giornaliero di € 50,00 onnicomprensivo: pertanto, qualora il periodo fruito dai destinatari, all'interno della singola settimana, sia inferiore a 5 giorni, il valore del contributo sarà riparametrato in funzione dei giorni effettivi. Al contrario, non potranno essere riconosciuti importi aggiuntivi qualora il destinatario soggiorni per 6 o 7 giorni.

Con riferimento alle attività di mobilità transnazionale, Tabella 2 in appendice, i parametri sono stati calcolati considerando una settimana di 7 giorni: pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all'interno della singola settimana, sia inferiore a 7 giorni, il valore del contributo verrà ricavato frazionando il costo settimanale.

Per i Paesi non ricompresi nella Tabella 2 in Appendice si ritiene necessario integrare lo studio per la determinazione dei costi di mobilità, di cui alla DGR n. 671/2015, con quanto previsto in merito dal programma Jean Monnet⁷, relativo alle attività di informazione e ricerca. Per le spese di viaggio, il

⁷ I rimborsi forfettari giornalieri per vitto e alloggio relativi a ciascun Paese sono stati determinati sulla base di quelli previsti dal Programma dell'Unione Europea Jean Monnet 2013 aggregando, a livello di continente, il 75% dei costi, che rappresenta la percentuale di finanziamento concessa dal programma sul costo totale dei progetti (escluso viaggio).

Programma Jean Monnet riconosce un importo forfetario, comprensivo di eventuali spese di visto e assicurazione, pari a Euro 600,00, indipendentemente dalla tratta. Tutti gli importi sono riportati in Tabella 3 dell'Appendice.

Tale strumento può essere associato sia ad azioni di tirocinio che ad azioni formative.

Incentivo all'assunzione

Al fine di sostenere il reinserimento al lavoro di lavoratori in fase di espulsione dal mercato del lavoro il bando consente l'attivazione dello strumento finanziario dell'incentivo all'assunzione, esclusivamente rivolto a quelle imprese che, a seguito delle azioni del progetto, stipulino un contratto di assunzione a tempo determinato o indeterminato ai destinatari.

Possono beneficiare degli incentivi per l'assunzione dei destinatari le imprese private, di qualsiasi dimensione e settore di attività, ad esclusione del settore della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore della pesca, con sede legale e/o almeno una unità operativa/produttiva nella regione Veneto, che assumano destinatari della presente deliberazione.

Per impresa privata si intende ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività artigianale o altre attività economiche dirette alla produzione e allo scambio di beni e servizi a titolo individuale o familiare, le società di persone.

Non possono essere beneficiari gli organismi di diritto pubblico, ovvero gli organismi in tutto o in parte finanziati o controllati dallo Stato o da altro Ente pubblico, aventi personalità giuridica e, seppur costituiti in forma privatistica, istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.

I datori di lavoro beneficiari devono possedere i requisiti della normativa in vigore, vale a dire essere in regola con:

- l'applicazione del CCNL;
- il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi INPS e INAIL;
- la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 68/99);
- le normative in materia di lavoro in genere.

I datori di lavoro, inoltre, non devono avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non devono aver proceduto a riduzioni di personale o a licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che l'assunzione non avvenga ai fini di acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o sospensioni.

Accanto ai requisiti per i datori di lavoro, la concessione dell'incentivo, compatibile con la vigente normativa civilistica e fiscale e per un importo non superiore al 30% della retribuzione annua lorda per ogni nuovo assunto, è subordinata al verificarsi delle seguenti tre condizioni:

1. assunzione, entro la durata del progetto, dei destinatari che abbiano partecipato alle attività previste dall'intervento;
2. assunzione a tempo indeterminato o a tempo determinato (di durata superiore a 6 mesi);
3. assunzione presso imprese diverse da quella di provenienza del destinatario, anche se parte di un gruppo o ad essa collegata.

L'unità di costo standard prevista per l'incentivo all'assunzione è pari a:

- Euro 6.000,00, per destinatario, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, entro la conclusione del progetto;
- Euro 4.000,00, per destinatario, nel caso di assunzione a tempo determinato (di durata superiore a 6 mesi) entro la conclusione del progetto.

Gli incentivi dovranno essere erogati per parte del Titolare di progetto alla azienda richiedente avendo dimostrato quest'ultima di averne diritto attraverso l'acquisizione di copia del contratto di lavoro nonché della corrispondente CO attiva riferita al destinatario.

L'erogazione dell'incentivo dovrà essere corrisposta secondo le seguenti modalità:

- per il 60% del suo valore entro 30 giorni dalla avvenuta assunzione, la quale dovrà risultare entro il termine delle attività progettuali;
- per il 40% del suo valore durante il sesto mese successivo all'assunzione, a condizione della sussistenza del rapporto di lavoro incentivato e comunque entro la data della verifica rendicontale, secondo le verifiche che dovrà effettuare il Titolare del progetto.

Si richiama il fatto che nel caso di un rapporto di lavoro incentivato con una Agenzia di somministrazione, l'incentivo sarà riconosciuto all'Agenzia, la quale sarà tenuta a detrarlo dal costo del lavoro addebitato utilizzatrice.

11. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi, in relazione alla tipologia di percorso che si intende realizzare, di reimpiego.

In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato e composito gruppo di lavoro formato da più persone che svolgono più ruoli (massimo due a soggetto) e che presentino una precisa esperienza professionale attinente alle diverse attività da realizzare nel progetto.

Il soggetto proponente dei progetti dovrà garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. In linea generale dovrà essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto.

A seconda delle azioni che compongono la proposta progettuale, dovranno essere individuate figure professionali di riferimento per l'attività di orientamento, di formazione e di accompagnamento al lavoro o di accompagnamento allo sviluppo di un'iniziativa imprenditoriale.

Il consulente di orientamento deve accompagnare i destinatari nella definizione del proprio progetto di riqualificazione professionale. Per questa figura è sufficiente un'esperienza di almeno 3 anni nell'erogazione/realizzazione di percorsi di orientamento rivolti a lavoratori adulti. Capacità ed esperienza professionale specifiche vengono richieste anche agli esperti coinvolti nelle attività specialistiche quale l'attività formativa, l'accompagnamento al lavoro o allo sviluppo di un progetto imprenditoriale.

Qualora il progetto preveda attività formativa dovranno essere individuati docenti con un'esperienza quinquennale nello specifico ambito di intervento, per almeno il 40% del monte ore previsto.

Potranno essere inseriti in qualità di docenti anche testimonial aziendali. L'attività di docenza potrà essere svolta anche da parte del personale delle imprese Partner aziendali del progetto, purché tale attività:

- sia svolta al di fuori del normale orario di lavoro;
- non si sovrapponga alle mansioni (o, nel caso di lavoratori parasubordinati, alle prestazioni previste dall'incarico) rientranti nel ruolo ricoperto in azienda.

Nei progetti con attività formativa, il soggetto proponente dovrà garantire la presenza di almeno un tutor didattico/organizzativo per ogni percorso per non meno del 20% del monte ore complessivo previsto di ogni singola edizione/intervento e verificabile dalle firme di presenza sul registro presenze.

Qualora il progetto preveda azioni di tirocinio è necessaria l'individuazione di un tutor aziendale che dovrà garantire un supporto costante al destinatario per facilitarne l'inserimento in azienda, in collaborazione costante con il tutor didattico/organizzativo.

Si ricorda che il tutor didattico/organizzativo ha tra le sue funzioni fondamentali, oltre a quelle propriamente organizzative, quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-

sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del progetto.

Per le attività di ricerca attiva di lavoro e di accompagnamento al lavoro dovrà essere individuato un Operatore del mercato del lavoro locale accreditato (OMLI)⁸ e almeno un referente (direttore/coordinatore di progetto) che avranno il compito di raccordarsi con l'azienda o le aziende disponibili all'assunzione dei destinatari, per assicurare il necessario coordinamento con il progetto e garantire il corretto monitoraggio sugli esiti dell'operazione. Tali figure professionali dovranno avere un'esperienza di almeno 3 anni in analoghe attività e la sostituzione delle stesse in corso d'opera dovrà avvenire esclusivamente con figure aventi le medesime caratteristiche.

Infine, dovrà essere individuata almeno una figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio e/o diffusione. Tali attività dovranno essere dettagliate nell'apposito campo sin dalla fase di presentazione del progetto.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro dovrà essere inserito nello specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate in sede di presentazione del progetto.

Di seguito una tabella di sintesi sulle figure professionali da coinvolgere e sull'esperienza minima richiesta in relazione alle attività da realizzare nei progetti di riqualificazione e reimpiego.

Figura professionale	Elenco attività	Esperienza minima richiesta
Direttore/coordinatore	Supervisione del progetto nel suo insieme; verifica della qualità degli interventi; coordinamento delle attività di micro-progettazione; interfaccia con Direzione Lavoro	almeno 5 anni in analoghe attività
Docente/formatore	Formazione, project work	almeno 40% del monte ore con docenti con al minimo 5 anni di esperienza
Operatore Mercato del Lavoro locale / Orientatore	Orientamento, ricerca attiva di lavoro, accompagnamento al lavoro	da 3 a 5 anni di esperienza nel settore di riferimento
Consulente per l'avvio di impresa	Consulenza / coaching / counselling, incontri per piani di sviluppo e reti / accompagnamento all'avvio di impresa	da 3 a 5 anni di esperienza nel settore di riferimento
Tutor formativo/accompagnatore	Organizzazione delle attività d'aula e di stage; supporto/assistenza ai destinatari nell'acquisizione e sviluppo di nuove conoscenze, abilità e competenze; monitoraggio apprendimenti; accompagnamento al tirocinio; relazione costante con i docenti/tutor aziendale/direttore/ coordinatore del progetto	almeno 2 anni in analoghe attività
Responsabile monitoraggio /diffusione	Monitoraggio e diffusione dei risultati del progetto; predisposizione di reportistica in itinere e finale	almeno 2 anni in analoghe attività

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato e compilato secondo il modello Europass e debitamente autocertificato dal sottoscrittore ai sensi del DPR n. 445/00, dovrà essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV dovrà essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta della Direzione competente. Prima dell'avvio

⁸ Come previsto dall'Allegato A alla Dgr n. 2238/2011 – Tabella A Profilo professionale dell'OMLI.

delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale verrà compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda dovrà essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci dovrà essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che potranno intervenire nell'ambito degli interventi finanziati:

- *destinatario*: incompatibilità assoluta con altre figure;
- *amministrativo*: compatibile solo con le figure professionali del tutor e del coordinatore;
- *docente*: incompatibilità assoluta con altre figure ad eccezione della funzione amministrativa e delle funzioni di coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
- *OMLI/orientatore*: incompatibilità assoluta con altre figure;
- *consulente avvio di impresa*: incompatibilità assoluta con altre figure;
- *tutor*: incompatibilità assoluta con altre figure ad eccezione della funzione amministrativa;
- *coordinatore/direttore*: incompatibilità assoluta eccezione fatta per la funzione amministrativa e per la funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

- in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
- la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
- l'incompatibilità è definita per singolo intervento.

12. Procedura di attivazione dei progetti

La procedura per la presentazione di candidature di progetto prevede lo svolgimento di una serie di attività che si possono sintetizzare nelle seguenti fasi:

Fase 1: analisi del contesto produttivo locale, pubblicizzazione del bando presso le imprese del territorio e raccolta delle espressioni di interesse da parte dell'utenza. Nelle azioni di pubblicizzazione, così pure in tutte le fasi preliminari all'approvazione del progetto, dovrà essere precisato in modo chiaro e inequivocabile ai potenziali destinatari che i progetti saranno soggetti a valutazione da parte della Direzione Lavoro della Regione Veneto e che pertanto la realizzazione delle attività è subordinata all'approvazione del progetto stesso da parte dell'Amministrazione regionale.

Fase 2: definizione e firma delle lettere di partenariato necessarie alla presentazione del progetto. Si precisa che le lettere di partenariato devono essere scansionate ed allegate alla domanda di ammissione.

Fase 3: identificazione dei possibili destinatari. Tale fase si realizza in collaborazione con le imprese interessate, con le parti sociali e, se del caso, con il supporto dei servizi per il lavoro pubblici. Tale fase deve produrre in esito l'elenco dei lavoratori potenziali coinvolti da allegare all'Accordo sindacale.

Fase 4: accesso al **Sistema Informativo Unificato (SIU)** e inserimento della domanda/progetto per la richiesta di approvazione. Si precisa che alla domanda di ammissione al finanziamento dovrà essere allegata, in formato pdf, la scansione dell'Accordo/i sindacale, l'elenco dei lavoratori potenzialmente interessati nonché le lettere di partenariato.

13. Durata dei progetti

Considerata l'urgenza di fornire delle risposte concrete ai lavoratori messi a rischio dallo stato di crisi aziendale, i progetti a valere sul presente Avviso, a prescindere dalla data dello sportello in cui vengono presentati dovranno realizzarsi tempestivamente, ovvero nell'arco temporale di **dieci mesi** dalla data di avvio del progetto stesso.

14. Criteri di premialità

La presente Direttiva, per consentire la messa in campo di interventi urgenti nei confronti di crisi aziendali particolarmente problematiche e per di garantire risposte concrete ed efficaci ai lavoratori a rischio di disoccupazione per crisi aziendale, adotta un sistema di premialità delle proposte che tiene considerazione di due elementi specifici:

- la partecipazione ai tavoli di concertazione delle crisi aziendali, promossi dalla Regione del Veneto per l'attuazione, attraverso accordi o protocolli, di percorsi di politica attiva;
- l'identificazione di un'impresa o di più imprese disponibili ad assumere i destinatari degli interventi entro la conclusione del progetto.

L'esistenza dei requisiti di premialità deve essere dichiarata nel progetto, nell'ambito della descrizione generale dell'intervento, e deve essere supportata da apposite evidenze⁹.

15. Monitoraggio efficacia degli interventi

Considerando le finalità della Direttiva che si sostanziano nella promozione di misure di riqualificazione e reimpiego a sostegno di lavoratori a rischio di espulsione, da realizzarsi in partenariato, gli esiti dei progetti finanziati saranno monitorati.

In fase di valutazione ex post degli interventi, la Direzione Lavoro verificherà e misurerà l'efficacia degli interventi attraverso la misurazione di due indicatori: quello di avanzamento e quello di risultato.

L'indicatore di avanzamento definisce il numero degli interventi realizzati, ovvero il grado di efficacia interna del progetto. Gli indicatori di risultato misurano il raggiungimento degli obiettivi specifici, cioè misurano l'efficacia esterna dell'azione progettuale.

Nello specifico per il presente avviso sarà considerato:

- con riferimento all'indicatore di avanzamento, il numero di lavoratori coinvolti nell'intervento;
- con riferimento all'indicatore di risultato, la percentuale (%) di riqualificazione e/o reimpiego dei lavoratori al termine dell'intervento.

Si precisa che per la misurazione dell'indicatore di risultato i soggetti proponenti saranno tenuti a monitorare ex-post la situazione socio-lavorativa dei destinatari (follow-up a 6 mesi dalla conclusione delle attività del progetto).

Il requisito di risultato viene raggiunto e convalidato nei seguenti casi:

- re-immissione nell'azienda di provenienza;
- assunzione presso azienda diversa da quella di provenienza con contratto a tempo indeterminato (part-time o full-time) o contratto a tempo determinato (part-time o full-time) di durata superiore a 6 mesi, anche con proroghe;
- avvio di attività lavorativa in proprio.

16. Parametri economici relativi alle attività

Nell'ambito della presente Direttiva il valore economico di ogni progetto è direttamente proporzionale al numero di destinatari previsti.

La logica del bando prevede infatti che, in base al principio della personalizzazione degli interventi, le azioni, anche se erogate in modalità collettiva, siano comunque progettate a favore del singolo destinatario.

⁹ La partecipazione ai tavoli di concertazione della crisi aziendale deve essere dichiarata nel progetto e successivamente verificata dall'Amministrazione regionale; la presenza di imprese disponibili ad assumere va dichiarata nel progetto e sostenuta con le apposite lettere di partenariato aziendale.

Ciascun progetto deve prevedere, a pena di inammissibilità, un costo massimo per utente pari a € 6.000,00. Il rispetto di tale importo costituisce requisito di ammissibilità in fase di valutazione del progetto ed elemento di controllo in fase di verifica rendicontale finale, ai fini del riconoscimento dei costi. L'eventuale superamento del suddetto importo per singolo destinatario comporterà la decurtazione dell'importo eccedente.

Si precisa che nel computo del costo massimo per utente sono da escludersi i costi per sostenere la mobilità, le indennità di tirocinio, gli incentivi all'assunzione.

Nell'ambito di una stessa proposta progettuale è consentito prevedere Proposte di Politica Attiva PPA diverse nel peso e nella struttura della azioni, in base alle effettive esigenze espresse da lavoratori e parti sociali in fase di progettazione dell'intervento.

Ogni progetto può prevedere percorsi di reimpiego per un minimo di 5 destinatari.

Nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi, il presente Avviso recepisce e applica Unità di Costo Standard - UCS¹⁰.

In particolare, per il riconoscimento dei costi relativi ai percorsi di reimpiego si applicano le seguenti Unità di Costo Standard:

- costo standard ora/destinatario per i servizi individuali di informazione, assistenza e orientamento, fascia base, con soggetti aventi almeno 3 anni di esperienza, pari a Euro 38,00 onnicomprensivo;
- costo standard ora/attività/destinatario per i servizi di informazione, assistenza e orientamento di gruppo (2 - 15 partecipanti), fascia base, con soggetti aventi almeno 3 anni di esperienza, pari a Euro 15,00 onnicomprensivo;
- costo standard ora/attività/destinatario per i servizi di formazione di piccolo gruppo (3-5 partecipanti) per utenza occupata, onnicomprensivo, pari a Euro 110,00 ora/attività + Euro 9,00 ora/allievo;
- costo standard ora/attività per i servizi di formazione di gruppo (6-15 partecipanti) per utenza occupata, onnicomprensivo, pari a Euro 164,00;
- costo standard ora/attività per i servizi di formazione di gruppo (3-15 partecipanti) per utenza disoccupata, onnicomprensivo, pari a Euro 93,30 ora/attività + Euro 4,10 ora/allievo;
- costo standard per la mobilità interregionale e transnazionale (viaggio e sussistenza);
- costo standard per gli incentivi all'assunzione per le aziende private che assumono i destinatari entro la fine del progetto, pari a Euro 6.000,00 per destinatario, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, e a Euro 4.000,00, per destinatario, nel caso di assunzione a tempo determinato (di durata superiore a 6 mesi).

Il tasso orario applicato indica l'ammontare massimo possibile di assistenza finanziaria per le ore lavorate moltiplicato per unità di costo. Le ore di intervento, siano esse di gruppo o individuali, hanno una durata pari a 60 minuti. Ai fini del riconoscimento dell'unità di costo, tale unità di misura non può essere frazionata.

Nel caso in cui il Soggetto proponente non realizzi il progetto, la Regione del Veneto procederà alla revoca del progetto stesso e al recupero dell'eventuale anticipo/erogazioni intermedie relative al finanziamento.

17. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti

L'intervento previsto, ad eccezione del dispositivo "incentivo all'assunzione" per le aziende che assumono i destinatari dei progetti, non rientra nell'ambito delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, in quanto le azioni previste dall'intervento mirano ad aumentare l'occupabilità dei lavoratori, rendendo l'intervento compatibile con gli art. 107 e 108 del Trattato CE sugli aiuti di stato.

L'incentivo all'assunzione costituisce invece aiuto ai sensi del Reg (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il rispetto delle condizioni riferite nel succitato regolamento, in particolare per quanto riguarda i settori ammissibili

¹⁰ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2014. Approvazione delle Unità di Costo Standard".

(art. 1), la non cumulabilità (art. 5), il controllo (art. 6) è considerato elemento necessario al fine del riconoscimento dello stesso incentivo.

Si precisa che la presente Direttiva pone divieto al cumulo di più aiuti per gli stessi costi ammissibili.

18. Variazioni progettuali

Nell'ambito della presente Direttiva è consentita la sostituzione dei destinatari successivamente all'avvio del progetto nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo sindacale.

Dopo l'avvio del progetto, in fase di realizzazione, a fronte di adeguate motivazioni, sarà possibile presentare richieste di integrazione o sostituzione di partner, che saranno oggetto di valutazione da parte di Direzione Lavoro e dovranno pertanto essere autorizzate.

Qualora, durante lo svolgimento o prima dell'avvio del progetto approvato, emergano esigenze che inducano a variare le modalità operative individuate nel progetto stesso, le proposte di modifica devono essere preventivamente sottoposte alla Direzione Lavoro, con l'esplicazione delle motivazioni delle modifiche proposte e degli elementi che ne consentano la valutazione.

19. Termine per la presentazione dei progetti

Per favorire la tempestività e la flessibilità degli interventi, per questa tipologia di progetto sono previste sei (6) scadenze per la presentazione delle candidature secondo la procedura "a sportello", con valutazione comparativa delle proposte.

Si precisa che a fronte di un'unica domanda di ammissione al finanziamento, con allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative¹¹, possono essere allegati più progetti.

L'Amministrazione Regionale si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione allegata alla domanda di ammissione al finanziamento, ai sensi degli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/00.

Qualora dagli esiti di tali controlli non risulti la veridicità di quanto dichiarato dal soggetto proponente nelle predette dichiarazioni sostitutive l'Amministrazione Regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, procederà, nel rispetto della L. 241/90, alla decadenza del finanziamento ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/00.

La presentazione della domanda di ammissione/progetto, ovvero il loro passaggio in stato "confermato" deve avvenire entro e non oltre le ore 13.00 di ciascun giorno di scadenza dell'apertura a sportello così come indicato nella tabella seguente.

Tabella 4. Termini per la presentazione, approvazione e gestione dei progetti

Apertura sportello	Periodo di presentazione		Data di pubblicazione istruttoria	Scadenza avvio progetto	Scadenza termine progetto
	Giorni di apertura	Anno di riferimento			
1	15 aprile – 15 maggio	2018	31/05/2018	30/06/2018	30/04/2019
2	16 maggio – 15 giugno	2018	30/06/2018	31/07/2018	31/05/2019
3	16 giugno – 15 luglio	2018	31/07/2018	15/09/2018	15/07/2019
4	16 luglio – 15 settembre	2018	30/09/2018	31/10/2018	31/08/2019
5	16 settembre – 15 ottobre	2018	31/10/2018	30/11/2018	30/09/2019
6	16 ottobre – 15 novembre	2018	30/11/2018	15/01/2019	15/11/2019

¹¹ Il format della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative sarà approvato con successivo decreto del Direttore della Direzione Lavoro.

Qualora la scadenza dei suddetti termini coincida con giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

I suddetti Decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Lavoro dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

20. Modalità di presentazione delle domande

La procedura per la presentazione della domanda/progetti comprende i passaggi descritti di seguito.

PASSAGGIO 1 – Registrazione tramite il portale GUSI

Registrazione nel sistema GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo: <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>.

Per qualsiasi problematica legata ad aspetti informatici, incluso il ripristino della password, è possibile contattare il call center regionale all'indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 nei seguenti orari: dalle 8.00 alle 18.30 dal lunedì al venerdì e dalle 08.00 alle 14.00 il sabato.

PASSAGGIO 2 – Inserimento e compilazione della domanda/progetto

imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti accedendo al seguente indirizzo: <https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/>, entro le scadenze previste dal presente provvedimento. La domanda/progetto va compilata in tutte le sue parti secondo le indicazioni fornite dalla Guida alla progettazione che verrà approvata in seguito con decreto del Direttore della Direzione Lavoro. Un'apposita guida alla progettazione sarà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei campi di cui l'applicativo si compone.

PASSAGGIO 3 – Esecuzione controlli di correttezza

Successivamente al completamento dei quadri previsti dal progetto, eseguire la fase dei controlli di verifica della presenza dei dati obbligatori e della correttezza dei dati inseriti.

PASSAGGIO 4 – Conferma della domanda/ progetto

Terminato il passaggio 3, la domanda /progetto può essere messa in stato "confermato". Con l'operazione di "conferma" della domanda di ammissione/progetto i dati non possono essere più modificati.

PASSAGGIO 5 – Firma digitale

Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda /progetto e apporre nel file scaricato la firma digitale.

PASSAGGIO 6 – Upload domanda/progetto e allegati

Caricare a sistema (upload):

- il modulo della domanda/progetto firmato digitalmente ed eventuali allegati (lettere di adesione in partenariato, accordo sindacale);
- scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;

- scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.

La presentazione della domanda/progetto attraverso l'apposita funzionalità del sistema (SIU) dovrà avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza dell'apertura a sportello. Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda di ammissione/progetto.

Non è prevista la stampa e la presentazione cartacea della domanda. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo SIU.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Come previsto dall'informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l'imposta di bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale. Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati nell'apposito quadro della domanda di ammissione/progetto. In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo"). Nel caso di assolvimento dell'imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell'apposito quadro della domanda/progetto.

La presentazione della domanda/progetto alla realizzazione degli interventi e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

La Direzione Lavoro è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie. Le informazioni possono essere richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico: 041/279 5305 - 5807;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del nuovo sistema informatico: 041/279 5154 - 5131.

Informazioni possono essere richieste anche via e-mail, all'indirizzo lavoro@regione.veneto.it.

21. Procedure e criteri di valutazione

I progetti saranno istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Tali criteri riguardano la presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

Requisiti di ammissibilità

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di ammissione/progetto, modulistica partner, accordo sindacale);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;

6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva;
7. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
8. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione. Il punteggio massimo conseguibile è pari a punti 54.

Griglia di valutazione

	FINALITA' DELLA PROPOSTA	Livello	
Parametro 1	<ul style="list-style-type: none"> – Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento; – circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue economy, ecc.); – grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di reinserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale; – circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento; – accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere; <p>Critério premiante</p> <ul style="list-style-type: none"> – evidenza di azioni di concertazione, in cui l'Amministrazione regionale si sia impegnata, attraverso accordi o protocolli d'intesa, ad attuare percorsi di politica attiva per i lavoratori coinvolti in crisi aziendale. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 2	<p>OBIETTIVI PROGETTUALI</p> <ul style="list-style-type: none"> – Coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte; – azioni rivolte a particolari aree in crisi industriale che contribuiscano alla salvaguardia delle posizioni lavorative. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
Parametro 3	<p>QUALITA' DELLA PROPOSTA</p> <ul style="list-style-type: none"> – Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza 	Livello	
		Insufficiente	0 punti

	ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento;	Non del tutto sufficiente	2 punti
	– Qualità dell’impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell’individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati.	Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE	Livello	
Parametro 4	<ul style="list-style-type: none"> – Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l’articolazione del progetto e i contenuti proposti – Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l’azione 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	PARTENARIATO	Livello	
Parametro 5	<ul style="list-style-type: none"> – Rappresentatività della struttura proponente – Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali – Qualità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell’iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. – Quantità dei partner: <ul style="list-style-type: none"> ▪ numero di partner coinvolti <p> criterio premiante</p> <ul style="list-style-type: none"> – Presenza, nel partenariato di progetto, di una o più imprese che dichiarino la disponibilità ad assumere i destinatari. 	Insufficiente	0 punti
		Non del tutto sufficiente	2 punti
		Sufficiente	4 punti
		Discreto	6 punti
		Buono	8 punti
		Ottimo	10 punti
	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	Livello	
Parametro 6	<ul style="list-style-type: none"> – Grado di efficacia da parte del Soggetto Proponente: percentuale di destinatari che hanno preso parte a un progetto del bando FSE DGR n. 2288/2017 e che hanno ottenuto un inserimento lavorativo. 	0%	0 punti
		1 – 50%	1 punto
		76 – 100%	2 punti
	<ul style="list-style-type: none"> – Grado di partecipazione da parte del Soggetto Proponente: numero di proposte di progetto finanziate con riferimento al bando DGR n. 1925/2017. 	0	0 punti
		1 - 2	1 punto
		3 - >3	2 punti

La soglia minima per la finanziabilità dei progetti è stabilita in punti 24.

In ogni caso, ai fini dell'ammissibilità a finanziamento, il progetto deve conseguire una valutazione positiva in tutti i parametri previsti, ove per valutazione positiva si intende un punteggio minimo di Sufficiente in ciascun parametro ad eccezione del Parametro 6 (Grado di realizzazione dell'attività pregressa).

22. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno pubblicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it¹², che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito anche per essere informati di eventuali risposte a quesiti di interesse generale (FAQ).

23. Termine per l'avvio e la conclusione delle operazioni

Le azioni proposte a valere sul presente avviso devono essere immediatamente cantierabili.

I progetti approvati dovranno essere avviati entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

Il termine per la conclusione delle attività è stabilito entro e non oltre il 31 dicembre 2019.

Si precisa che il procedimento relativo all'ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i documenti giustificativi, nonché all'effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro 180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

24. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare, si elegge quale foro competente quello di Venezia.

25. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e successive integrazioni

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. 241/90 e successive integrazioni è il dott. Pier Angelo Turri – Direttore della Direzione Lavoro

26. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

¹² La pagina sarà disponibile all'indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori>

Allegato 1. - UCS per azioni di mobilità interregionale

Regione italiana (di destinazione)	Parametri settimanali Sussistenza		Costi di viaggio
	1 settimana 5 giorni	4 settimane 20 giorni	
Abruzzo	250	1.000	201,59
Basilicata			258,77
Calabria			303,74
Campania			165,55
Emilia Romagna			63,28
Friuli Ven. Giulia			37,29
Lazio			164,98
Liguria			106,22
Lombardia			68,93
Marche			70,06
Molise			194,13
PA Bolzano			96,05
PA Trento			18,98
Piemonte			102,83
Puglia			164,42
Sardegna			248,13
Sicilia			302,84
Toscana			94,92
Umbria			124,92
Valle d'Aosta			154,75

Per la mobilità interregionale i parametri sono stati calcolati considerando una settimana di 5 giorni e un parametro giornaliero di € 50,00 onnicomprensivo. Tale importo copre le spese di una settimana.

Nel caso di tirocini di durata diversa da 1 o 4 settimane è richiesto di moltiplicare l'importo settimanale per il numero di settimane considerate.

Allegato 2. - UCS per azioni di mobilità transnazionale

Stato Membro di destinazione	Costo giornaliero in €	Costo 1 Settimana (7 giorni)	Costo 4 Settimane (28 giorni)	Costo 12 settimane (84 giorni)	Costo 24 settimane (168 giorni)	Spese per ogni viaggio in € (fino ad un massimo di due viaggi A/R)
Austria	74	515	1.752	4.284	7.375	532
Belgio	74	515	1.752	4.284	7.375	476
Bulgaria	74	515	1.752	4.284	7.375	336
Cipro	77	538	1.828	4.470	7.695	420
Croazia	58	403	1.371	3.352	5.772	452
Danimarca	86	605	2.056	5.028	8.657	672
Estonia	58	403	1.371	3.352	5.772	420
Finlandia	77	538	1.828	4.470	7.695	588
Francia	80	560	1.904	4.656	8.016	560
Germania	67	470	1.599	3.911	6.733	476
Grecia	70	493	1.676	4.097	7.054	476
Irlanda	80	560	1.904	4.656	8.016	588
Islanda	80	560	1.904	4.656	8.016	476
Lettonia	67	470	1.599	3.911	6.733	420
Liechtenstein	70	493	1.676	4.097	7.054	615
Lituania	58	403	1.371	3.352	5.772	364
Lussemburgo	77	538	1.828	4.470	7.695	476
Malta	67	470	1.599	3.911	6.733	420
Norvegia	70	493	1.676	4.097	7.054	700
Paesi Bassi	83	582	1.980	4.842	8.337	532
Polonia	70	493	1.676	4.097	7.054	448
Portogallo	64	448	1.523	3.725	6.413	448
Regno Unito	90	627	2.132	5.215	8.978	616
Repubblica ceca	74	515	1.752	4.284	7.375	476
Romania	70	493	1.676	4.097	7.054	364
Slovacchia	67	470	1.599	3.911	6.733	420
Slovenia	58	403	1.371	3.352	5.772	448
Spagna	67	470	1.599	3.911	6.733	504
Svezia	83	582	1.980	4.842	8.337	560
Svizzera	70	493	1.676	4.097	7.054	615
Turchia	70	493	1.676	4.097	7.054	392
Ungheria	70	493	1.676	4.097	7.054	448

Allegato 3. - Parametri mobilità transnazionale – secondo macro-aggregati Programma dell'Unione Europea Jean Monnet 2013

Paese ospitante	Importo (in €) vitto e alloggio a giornata per periodi inferiore al mese			Costo viaggio standard a/r (in €) - Una tantum
	dal 1° al 7° giorno	dall'8° al 14° giorno	dal 15° giorno	
Nord America	168,00	67,20	26,88	600,00
Centro e Sud America	116,00	46,40	18,56	
Africa	125,00	50,00	20,00	
Asia	127,00	50,80	20,32	
Oceania	120,00	48,00	19,20	
Altri paesi europei (non inclusi nella Tabella 2 in Appendice)	142,00	56,80	22,70	